



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezione del Consiglio provinciale di Pordenone

Anno **2014**

Operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale

**Presentazione e ammissione delle candidature,
operazioni di votazione, operazioni di scrutinio,
attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti**

Premessa

La legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2, superando il sistema basato sulla elezione popolare diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ha previsto l'elezione di secondo grado del consiglio provinciale, da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali dei comuni della provincia.

La disciplina del procedimento elettorale di secondo grado per l'elezione del consiglio provinciale è contenuta negli articoli da 12 a 27 della legge regionale 2/2014. Ai sensi dell'articolo 31 della stessa legge regionale, per quanto non previsto dalle norme citate si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di elezioni comunali.

Le presenti istruzioni illustrano le diverse fasi in cui si articola il procedimento, tutte attribuite alla competenza dell'Ufficio elettorale provinciale previsto dall'articolo 15 della legge.

Dopo i primi due capitoli dedicati, rispettivamente, ad una sintetica descrizione del nuovo procedimento elettorale di secondo grado e all'Ufficio elettorale provinciale, la pubblicazione contiene la descrizione dettagliata delle singole operazioni elettorali rispettandone l'ordine logico-temporale e iniziando, quindi, dalla presentazione e ammissione delle candidature per passare poi alla votazione e allo scrutinio e per giungere infine alle operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

Nella pubblicazione sono inclusi i seguenti allegati:

- A destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale provinciale;
- B principali norme applicabili;
- C elenco dei comuni della provincia ripartiti secondo le fasce demografiche previste dall'articolo 22 della legge regionale, con l'indicazione del colore di ciascuna fascia e del rispettivo indice di ponderazione alla data del 25 agosto;
- D modulistica da utilizzare per la formazione e la presentazione delle candidature;
- E modello della scheda di votazione;
- F esempi di espressione del voto.

AVVERTENZA

Per comodità di lettura, le note con i riferimenti normativi indicano gli estremi delle disposizioni vigenti senza citare anche le eventuali norme di modifica.

I modelli per la presentazione delle candidature sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni – Elezioni provinciali 2014".

Il procedimento di elezione di secondo grado del consiglio provinciale – Cenni generali

Modalità di elezione e durata del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al territorio della provincia.¹

Il consiglio provinciale dura in carica 5 anni.²

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori, e costituiscono quindi il corpo elettorale per l'elezione del consiglio provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.³

Godono dell'elettorato passivo, e dunque possono candidarsi alla carica di consigliere provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.⁴

Voto ponderato

L'introduzione dell'elezione di secondo grado del consiglio provinciale trova il suo corollario nell'utilizzo del voto ponderato, mediante il quale il voto di ciascun elettore viene ponderato in relazione alla fascia demografica del comune nel quale l'elettore esercita il mandato di sindaco o di consigliere comunale.⁵

A tal fine, i comuni della Provincia di Pordenone sono ripartiti nelle seguenti cinque fasce demografiche:⁶

- a) comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti.

Attraverso la ponderazione, il voto degli elettori acquista un valore (ossia un "peso") diverso per ciascuna fascia demografica, in funzione del rapporto tra due fattori:

- la percentuale di popolazione rappresentata nei comuni di ciascuna fascia;
- il numero di amministratori (sindaci e consiglieri) presenti nei comuni di ciascuna fascia.

Il rapporto tra questi due fattori viene espresso dall'indice di ponderazione. Tendenzialmente, l'indice di ponderazione è tanto più alto quanto più la fascia demografica risulta caratterizzata da un'alta percentuale di popolazione rappresentata e da un basso numero di amministratori presenti.

¹ Articolo 5, comma 1, legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2.

² Articolo 6, comma 1, legge regionale 2/2014.

³ Articolo 12, comma 1, legge regionale 2/2014.

⁴ Articolo 12, comma 2, legge regionale 2/2014.

⁵ Articolo 22, comma 1, legge regionale 2/2014.

⁶ Articolo 22, comma 2, legge regionale 2/2014.

Ciascuna fascia demografica è contraddistinta da un colore (indicativamente, i colori delle fasce demografiche sono riportati nell'Allegato C). I documenti che si riferiscono alle singole fasce demografiche (lista degli elettori, schede di votazione, tabelle di scrutinio) sono contraddistinti dal medesimo colore.

Convocazione dei comizi elettorali

L'elezione del consiglio provinciale si svolge in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre.⁷

La data della elezione è fissata dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali il quale convoca i comizi elettorali con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il 30° giorno precedente la data della elezione.⁸

Oltre ad essere pubblicato nel Bollettino ufficiale, il decreto dell'assessore regionale viene trasmesso al presidente della provincia e ai sindaci dei comuni della provincia. Questi ultimi, a loro volta, ne danno comunicazione ai consiglieri comunali del rispettivo comune e provvedono a pubblicare il decreto all'albo pretorio dell'ente.⁹ Anche se la legge non lo prevede, è opportuno che il decreto venga pubblicato anche all'albo pretorio della provincia.

La pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali segna l'avvio del procedimento per la elezione del consiglio provinciale. Infatti, dalla data della pubblicazione del decreto scattano i termini che costellano tutto il procedimento elettorale.

Costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale

Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino ufficiale della Regione, presso l'amministrazione provinciale viene costituito l'Ufficio elettorale provinciale,¹⁰ il quale compie tutte le operazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale.

Liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale

Le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale sono presentate nell'ambito di un'unica circoscrizione elettorale, corrispondente al territorio della provincia.

Le liste sono presentate presso l'Ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 20° giorno antecedente la votazione.¹¹ Entro lo stesso giorno l'Ufficio procede all'esame delle candidature e decide in ordine all'ammissione delle stesse.¹²

Schede di votazione

⁷ Articolo 14, comma 1, legge regionale 2/2014.

⁸ Articolo 14, comma 3, legge regionale 2/2014.

⁹ Articolo 14, comma 4, legge regionale 2/2014.

¹⁰ Articolo 15, comma 1, legge regionale 2/2014.

¹¹ Articolo 18, comma 1, legge regionale 2/2014.

¹² Articolo 18, comma 4, legge regionale 2/2014.

Le schede di votazione sono di colore diverso per ciascuna delle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni della provincia¹³ e contengono i rettangoli con la denominazione delle liste, a fianco dei quali sono stampate le righe per l'espressione del voto di preferenza.¹⁴

Alla predisposizione (stampa e fornitura) delle schede di votazione provvede l'Ufficio elettorale provinciale.¹⁵

Lista degli elettori

La consistenza del corpo elettorale per l'elezione del consiglio provinciale, ossia il numero effettivo dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica, è quella risultante dalla lista degli elettori, compilata dal Servizio elettorale della Regione entro il terzo giorno antecedente la data della elezione e trasmessa all'Ufficio elettorale provinciale entro il secondo giorno antecedente. Le eventuali variazioni concernenti l'elettorato attivo intervenute successivamente sono comunicate il giorno delle elezioni, prima dell'inizio della votazione, all'Ufficio elettorale provinciale,¹⁶ che ne prenderà nota nella lista degli elettori.

Poiché l'elettorato attivo sussiste se l'amministratore comunale è in carica, non sono compresi nella lista degli elettori i sindaci e i consiglieri comunali che per qualsiasi motivo non ricoprono più la carica alla data delle elezioni. Nel caso di comune commissariato, non sono elettori neppure gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione dell'ente.

Per ciascuna delle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni della provincia viene compilata la rispettiva lista degli elettori. Nella lista, gli elettori sono elencati in ordine alfabetico, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, della carica ricoperta e del comune nel quale il mandato è esercitato.¹⁷

Durata della votazione e modalità di espressione del voto

La votazione si svolge in un'unica giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso l'Ufficio elettorale provinciale.

Ciascun elettore può esprimere un voto in favore di una lista, tracciando un segno sul rettangolo che contiene la denominazione della stessa.¹⁸

Il diagramma illustra la struttura di una scheda elettorale. È divisa in due sezioni principali, una sopra l'altra, ciascuna contenente un rettangolo per la denominazione della lista e una riga di punteggiato per i voti di preferenza.

- La sezione superiore mostra un rettangolo con la lettera **A** al centro, con una grande 'X' tracciata sopra di esso. Sotto il rettangolo, il testo "(Denominazione della lista)" è allineato a sinistra. A destra del rettangolo, una riga di punteggiato è allineata a sinistra, con il testo "(Voti di preferenza alla carica di consigliere provinciale)" allineato a destra.
- La sezione inferiore mostra un rettangolo con la lettera **B** al centro. Sotto il rettangolo, il testo "(Denominazione della lista)" è allineato a sinistra. A destra del rettangolo, una riga di punteggiato è allineata a sinistra, con il testo "(Voti di preferenza alla carica di consigliere provinciale)" allineato a destra.

¹³ Articolo 19, comma 2, legge regionale 2/2014.

¹⁴ Articolo 19, comma 3, legge regionale 2/2014.

¹⁵ Articolo 19, comma 1, lett. b), legge regionale 2/2014.

¹⁶ Articolo 13, commi 1, 3 e 4, legge regionale 2/2014.

¹⁷ Articolo 13, comma 2, legge regionale 2/2014.

¹⁸ Articolo 21, primo periodo, legge regionale 2/2014.

Ciascun elettore, inoltre, può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del rettangolo che contiene la denominazione della lista. ¹⁹

A	<i>Tizia</i>
(Denominazione della lista)	(Voti di preferenza alla carica di consigliere provinciale)
B	
(Denominazione della lista)	(Voti di preferenza alla carica di consigliere provinciale)

Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza. ²⁰

A	<i>Tizia</i>
(Denominazione della lista)	(Voti di preferenza alla carica di consigliere provinciale)
B	<i>Caio</i>
(Denominazione della lista)	(Voti di preferenza alla carica di consigliere provinciale)

Il voto di lista e di preferenza è valido anche quando l'elettore, pur non avendo votato alcuna lista, ha espresso una o due preferenze in corrispondenza di una lista per candidati compresi in quella lista. ²¹

A	<i>Tizia</i>
(Denominazione della lista)	(Voti di preferenza alla carica di consigliere provinciale)
B	<i>Caio</i>
(Denominazione della lista)	(Voti di preferenza alla carica di consigliere provinciale)

¹⁹ Articolo 21, secondo periodo, legge regionale 2/2014.

²⁰ Articolo 21, terzo periodo, legge regionale 2/2014.

²¹ Articolo 64, comma 2, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

Infine, per quanto riguarda i modi per indicare correttamente il candidato preferito:

- se un candidato ha due cognomi l'elettore può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista;²²
- in caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.²³

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

Terminato lo scrutinio, l'Ufficio elettorale provinciale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale²⁴ e attribuisce i seggi alle liste con il metodo proporzionale del quoziente naturale, in base al quale l'Ufficio compie le seguenti operazioni:²⁵

- divide il totale delle cifre elettorali ponderate di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale, ottenendo così il quoziente elettorale ponderato;
- attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale ponderato risulta contenuto nella cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- attribuisce alle liste i seggi che rimangono ancora da assegnare, sulla base dei più alti resti.

Determinato in questo modo il numero di seggi spettante a ciascuna lista, l'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere provinciale i candidati di ciascuna lista, nel limite dei seggi spettanti alla lista e secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali ponderate.²⁶

²² Articoli 12, commi 4 e 5, e 14, commi 5 e 6, legge regionale 19/2013.

²³ Come nota precedente.

²⁴ Articoli 24 e 25 legge regionale 2/2014.

²⁵ Articolo 25, comma 2, legge regionale 2/2014.

²⁶ Articolo 25, comma 3, legge regionale 2/2014.

L'Ufficio elettorale provinciale

Costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale

L'Ufficio elettorale provinciale è costituito presso l'amministrazione provinciale ed è composto dal segretario della provincia, o da un suo delegato, che lo presiede, e da altri due funzionari della provincia designati dallo stesso segretario.²⁷

Spetta al presidente della provincia adottare, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il provvedimento di nomina dell'Ufficio, sulla base delle designazioni effettuate dal segretario.

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali, l'incarico di componente dell'Ufficio elettorale provinciale è obbligatorio e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo.

I componenti, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.²⁸

La legge regionale non stabilisce il numero minimo di componenti necessario affinché l'Ufficio possa legittimamente funzionare (quorum strutturale). In base al principio generale secondo il quale la seduta dell'organo collegiale è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del collegio,²⁹ si ritiene che l'Ufficio possa legittimamente funzionare con la presenza di almeno due componenti, ad eccezione delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, durante le quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.³⁰

È opportuno che il presidente dell'Ufficio, nel caso debba temporaneamente assentarsi, incarichi uno degli altri due componenti di sostituirlo.

Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale

La legge regionale 2/2014 attribuisce al presidente dell'Ufficio elettorale provinciale alcune competenze connesse in modo specifico con l'incarico ricoperto. In particolare il presidente:

- può decidere di effettuare la votazione per appello nominale;³¹
- dichiara chiusa la votazione;³²
- firma in ciascun foglio, insieme ad un altro componente, la lista degli elettori;³³
- decide, sentiti gli altri componenti, sull'attribuzione e sulla nullità dei voti.³⁴

Inoltre, conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali, spetta al presidente:

- decidere, sentiti gli altri componenti, su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati;³⁵

²⁷ Articolo 15, comma 1, legge regionale 2/2014.

²⁸ Articolo 22, comma 7, legge regionale 19/2013.

²⁹ Cons. Stato, Sez. V, n. 238/1993.

³⁰ Articolo 22, comma 8, legge regionale 19/2013.

³¹ Articolo 20, comma 2, legge regionale 2/2014.

³² Articolo 23, comma 1, legge regionale 2/2014.

³³ Articolo 23, comma 3, legge regionale 2/2014.

³⁴ Articolo 24, comma 2, legge regionale 2/2014.

³⁵ Articolo 22, comma 9, legge regionale 19/2013.

- assicurare l'ordine pubblico,³⁶ potendo allontanare dalla sala della riunione chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni.³⁷

Segreteria dell'Ufficio elettorale provinciale

Benché la legge regionale 2/2014 nulla disponga in ordine alla segreteria dell'Ufficio elettorale provinciale, l'Ufficio, per le molteplici competenze attribuite e il numero ridotto dei componenti, non potrebbe operare se qualcuno non si occupasse di svolgere quelle operazioni, di carattere organizzativo e materiale, che sono tipiche della funzione di segreteria.

Pertanto, conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali con riferimento all'Adunanza dei presidenti di sezione, si ritiene che l'Ufficio possa affidare i compiti di segreteria ad una struttura dell'amministrazione provinciale o anche a più strutture, ciascuna per una singola operazione, oppure a dipendenti provinciali appartenenti a strutture diverse.

Competenze dell'Ufficio elettorale provinciale

La legge regionale 2/2014 attribuisce all'Ufficio elettorale provinciale una competenza generale in materia di operazioni elettorali; l'Ufficio, infatti, compie tutte le operazioni connesse con le diverse fasi in cui si articola il procedimento di elezione del consiglio provinciale, da quelle relative all'esame e ammissione delle candidature sino a quelle concernenti la proclamazione degli eletti, fase finale del procedimento.³⁸

Nell'ambito di tale competenza di carattere generale, spetta all'Ufficio curare l'organizzazione delle elezioni provvedendo, in particolare, a predisporre le schede di votazione,³⁹ ad allestire in modo adeguato i locali dove si svolgeranno le riunioni e ad acquisire tutto il materiale necessario alle operazioni (urne, cancelleria, ecc.).

Luoghi di riunione e sedute dell'Ufficio elettorale provinciale

Il fatto che la legge regionale 2/2014 preveda che l'Ufficio elettorale provinciale viene costituito presso l'amministrazione provinciale non significa che l'Ufficio necessariamente debba riunirsi nella sede della provincia o in locali di proprietà della provincia. In concreto, sarà lo stesso Ufficio a decidere il luogo dove riunirsi, dandone adeguata informazione a tutti i soggetti interessati, potendo anche individuare luoghi diversi in funzione del tipo di operazione da compiere.

Conformemente a quanto avviene nelle elezioni comunali, alle sedute dell'Ufficio elettorale provinciale possono assistere i delegati delle liste dei candidati e gli elettori. I delegati di lista possono assistere alle operazioni di sorteggio per l'attribuzione di un numero d'ordine progressivo alle liste ammesse, nonché alle operazioni di votazione, scrutinio, attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti; gli elettori possono entrare nei locali per assistere alla votazione e alle operazioni di scrutinio.

³⁶ Articolo 22, comma 10, legge regionale 19/2013.

³⁷ Articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

³⁸ Articolo 15, comma 2, legge regionale 2/2014.

³⁹ Articolo 19, comma 1, lett. b), legge regionale 2/2014.

Verbale dell'Ufficio elettorale provinciale

Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale provinciale sono riportate nel verbale,⁴⁰ che è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso della regolarità delle operazioni in esso documentate.⁴¹

Benché la legge regionale 2/2014 faccia riferimento ad un unico verbale, in realtà l'Ufficio deve produrre almeno due diversi verbali, concernenti altrettante fasi, anche temporalmente distinte, del procedimento: il primo verbale è riferito alle operazioni di esame e ammissione delle candidature; il secondo riguarda le operazioni di votazione, scrutinio, attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

Entrambi i verbali sono firmati in ciascun foglio e sottoscritti dai componenti dell'Ufficio.⁴² Conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali, anche i delegati di lista possono firmare in ciascun foglio e sottoscrivere il verbale relativo alle operazioni alle quali gli stessi hanno assistito.

Il verbale concernente l'esame delle candidature può essere compilato in unico esemplare, da depositare nella segreteria della provincia. Il verbale riguardante la votazione e le operazioni successive è compilato in due esemplari; un esemplare viene inviato al Servizio elettorale della Regione mentre l'altro è depositato nella segreteria della provincia.⁴³

Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria della provincia.⁴⁴

⁴⁰ Articolo 26, comma 1, legge regionale 2/2014.

⁴¹ Articolo 26, comma 2, legge regionale 2/2014.

⁴² Articolo 26, comma 2, legge regionale 2/2014.

⁴³ Articolo 26, comma 3, legge regionale 2/2014.

⁴⁴ Articolo 67, comma 4, legge regionale 19/2013.